

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Proroga della indennità di missione al personale comandato

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Proroga della indennità di missione al personale comandato".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n.62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15/4/1961, n.291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.

Art. 2

All'onere presunto complessivo di £.216.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte:

- con le disponibilità residue di cui al
Cap. 59/3 del bilancio 1971 £. 11.000.000

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- con i fondi disponibili al Cap.16 del bilancio 1972 approvato con legge regionale 25/1/1972, n.3 la cui gestione è stata prorogata al 31/12/1973 con legge regionale 29/5/1973, n.11	£. 75.000.000
- con i fondi disponibili al Cap. 23 del bilancio 1973 approvato con legge regionale del 5/5/1973, n.10	£. 130.000.000
	<hr/>
In uno	£. 216.000.000

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale integrato, occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione per effetto della normale espansione delle sue entrate e in particolare del gettito della tassa regionale di circolazione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 18 luglio
1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Re
gionale.


IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

2^o LUG. 1973

P. G. G.
(Dott. Procc. Pasquale Donvito)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

NR. 3301/20202 di prot.

Bari, 4 agosto 1973

V I S T O, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1°
comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Di Caprio)



Di Caprio